


Associazione Generazioni & Sinergie

# Statuti

Documento generativo dell'Associazione

Settembre 2011

Gener-azioni  
& Siner-gie >



**Art. 1**

Sotto il nome **Associazione *Generazioni e Sinergie*** é costituita un'associazione retta dagli articoli 60 segg. CCS, con sede presso il domicilio del presidente.

**Art. 2**

L'associazione ha per scopo generale di incrementare l'attuale informazione riguardo al fenomeno della *longevità attiva* e del *double-ageing*, raggiungendo più persone appartenenti a tutti gli ambiti della vita sociale, culturale, economica e tecnologica, creando occasioni di confronto e riflessione attorno agli interrogativi che il fenomeno genera, e proponendo possibili risposte concrete; in particolare gli Scopi dell'associazione sono:

- Leggere ed interpretare la realtà (misurata e percepita) per mostrare un quadro chiaro dei diversi aspetti associati al fenomeno del *double-ageing* e della *longevità attiva*;
- Muovere gli attori dell'intero sistema sociale, economico, culturale e tecnologico cantonale che possono portare esperienze tali da favorire una lettura sistemica e sistematica del fenomeno;
- Sensibilizzare le diverse generazioni, utilizzando modalità, linguaggi ed emozioni appropriate;
- Proporre a promuovere azioni concrete a sostegno delle opportunità offerte dal fenomeno anche in termini imprenditoriali.

L'associazione non persegue alcuno scopo lucrativo ed è aperta ad ogni eventuale possibilità di collaborazione con lo Stato, con altri enti pubblici o privati, nell'ambito degli scopi di cui sopra. L'associazione è laica, aperta a tutti, senza distinzioni né ideologiche né religiose.

**Art. 3**

I Valori che sono al cuore dell'Associazione e che vogliono contraddistinguere il comportamento dei suoi membri relativamente al perseguimento degli scopi, sono i seguenti:

- Apertura (perché le diverse esperienze e letture della realtà arricchiscono e non vincolano);
- Responsabilità sociale (la centralità della persona, l'attenzione alle disparità e agli effetti dell'agire);
- Trasversalità (oltre e fra le discipline, fra le generazioni, sempre con competenza).

**Art. 4**

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono gli Scopi e i Valori della stessa, ne facciano richiesta al comitato e versino il contributo annuo fissato dall'assemblea. Il

comitato decide della loro ammissione e quest'ultima può essere rifiutata anche senza indicazione dei motivi.

**Art. 5**

L'esclusione di un socio può essere pronunciata dal comitato in caso di violazione grave degli statuti, su riserva del diritto di ricorso nei 30 giorni che seguono la comunicazione dell'esclusione. Il ricorso dovrà essere indirizzato per lettera raccomandata al presidente dell'associazione, all'intenzione dell'assemblea generale. Chi fosse in ritardo dopo il richiamo nel pagamento dei contributi annuali è escluso dall'associazione senza diritto di ricorso all'assemblea generale.

**Art. 6**

L'associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio dell'associazione stessa. Sono esclusi la responsabilità personale dei soci e qualsiasi diritto personale dei soci sull'aver dell'associazione. I mezzi dell'associazione si compongono di:

- Contributi annuali dei soci;
- Devoluzioni, elargizioni e donazioni pubbliche e private.

**Art. 7**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato.

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato, generalmente entro la fine dell'anno civile in corso.

Il comitato o 1/5 dei soci possono richiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, che dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda. Le convocazioni devono essere inviate entro 15 giorni al più tardi prima dell'assemblea e menzionare l'ordine del giorno. Ogni socio ha il diritto di fare delle proposte per la successiva assemblea generale. Tali proposte devono figurare all'ordine del giorno se sono state inviate al comitato per lettera raccomandata al più tardi per la fine del mese di giugno.

**Art. 8**

L'assemblea generale è diretta dal presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo da altro membro del comitato. Il presidente designa gli scrutatori. Il segretario redige il verbale dell'assemblea e lo sottopone al presidente per la firma.

**Art. 9**

L'assemblea convocata in conformità agli statuti può deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

**Art. 10**

Se la maggioranza dei presenti decide di entrare in materia, possono fare oggetto di decisioni valide anche i punti non figuranti espressamente nell'ordine del giorno.

**Art. 11**

Ogni socio ha diritto a un voto. Egli può farsi rappresentare attraverso una delega scritta.

**Art. 12**

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese alla maggioranza dei presenti. Il presidente ha pure diritto di voto. In caso di parità dei voti, quello del presidente è decisivo. Nel caso di elezioni, decide la sorte. Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso se non da una maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti. Le elezioni e le votazioni vengono fatte mediante alzata di mano, salvo che lo scrutinio segreto sia richiesto dalla maggioranza. I soci toccati direttamente da una decisione non hanno diritto di voto.

**Art. 13**

L'assemblea ha le seguenti competenze inalienabili:

- l'approvazione del rapporto annuale del presidente,
- l'approvazione dei conti annuali;
- la nomina e la revoca dell'incarico quale membro del comitato e organo di revisione;
- la decisione su eventuali ricorsi conformemente all'art. 4 dello statuto;
- la decisione di acquisto o di vendita di immobili, di costituzione di diritti reali limitati;
- la modifica degli statuti;
- la decisione di tutti gli oggetti facenti parte dell'ordine del giorno;
- la decisione sul proprio scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio;
- la decisione riguardo l'ammontare dei contributi annuali dei soci;
- tutte le decisioni che sono riservate dalla legge o dai presenti statuti.

Il comitato si compone da cinque a sette membri. Tra di loro è nominato un presidente, un vice presidente e un segretario. Il comitato determina al proprio interno le singole cariche, fatta eccezione per quella del presidente che è designato dall'assemblea generale. I membri del comitato sono designati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

**Art. 14**

Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta gli affari sociali lo esigono. La maggioranza del comitato può domandare la convocazione del medesimo, che dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. Le convocazioni ai membri del comitato devono di regola essere inviate con almeno 10 giorni di anticipo, salvo casi urgenti. E' tenuto regolare verbale delle riunioni del comitato.

**Art. 15**

Il comitato può procedere validamente alle decisioni che gli competono allorché almeno la metà più uno dei membri sono presenti; vota per maggioranza semplice. Il presidente ha diritto di voto, e in caso di parità decide.

**Art. 16**

Il comitato ha facoltà di decidere su tutti i punti che non incombono ad altro organo, in particolare:

- sulla direzione dell'associazione, nella misura in cui la competenza non ricada sull'assemblea;
- sull'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale;
- sulla conclusione di contratti di locazione;
- sulla rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi;
- sulla convocazione dell'assemblea generale;
- sull'ammissione ed esclusione dei soci, con riserva del ricorso all'assemblea generale;
- sulla pianificazione e l'organizzazione delle manifestazioni dell'associazione;
- sulla costituzione di un Comitato Operativo;
- sulla costituzione di commissioni o gruppi di lavoro interni, di supporto al lavoro del comitato stesso e comunque allineati con gli scopi dell'associazione;
- sull'eventuale elaborazione di regolamenti;
- sulla decisione di stare in lite, di ritiro o accettazione di querele, di conclusione e di accordi transattivi.

**Art. 17**

Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso che dall'assemblea generale convocata esclusivamente a questo scopo. Per essere valida questa decisione deve riunire almeno la maggioranza di cui all'art. 12. Il comitato esegue la liquidazione e presenta un rapporto nonché un conto finale all'attenzione dell'assemblea generale. L'assemblea decide dell'utilizzazione dell'eventuale saldo attivo. Esso dovrà comunque essere devoluto ad un'organizzazione esente d'imposta che persegue gli stessi analoghi scopi di pubblica utilità. Una ripartizione tra i membri è esclusa.

**Art. 18**

Ai soci e ai membri del comitato non sono riconosciuti emolumenti di sorta per la propria attività in seno all'associazione. Essa avviene dunque a titolo gratuito e volontario.

**Art. 19**

Il comitato può richiedere l'iscrizione dell'associazione a registro di commercio.

Questi statuti sono stati adottati e immediatamente messi in vigore da parte dell'assemblea costitutiva tenutasi il giorno 12 settembre 2011 a Lugano.

**I Fondatori:**

Siegfried Alberton

Giovanni Bolzani

Marco Chiesa

Mario Ferrari

Roberto Fridel

Pietro Martinelli

Paolo Pezzoli

Martino Rossi

Emanuele Saurwein

Elio Venturelli